

**Primo adeguamento della normativa comunale ai principi  
di liberalizzazione semplificazione delle attività economiche**

**1. ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE**

- 1) L'attività di acconciatore disciplinata dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e succ. mod., dalla legge 17 agosto 2005, n. 174, dall'art. 77 del D.lgs. 26/03/2010 n. 59 e succ. mod. e dal Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio C. n. 34 del 14/05/1997 è soggetta alla sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare allo Sportello Unico Attività produttive (SUAP).
- 2) Fatto salvo il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, la conformità delle attrezzature alle norme di sicurezza e il rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia urbanistica, edilizia ed igienico-sanitaria, l'attività di acconciatore non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti che svolgano la medesima attività.

**2. ATTIVITÀ DI ESTETISTA**

- 1) L'attività di estetista disciplinata dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dall'art. 78 del D.lgs. 26/03/2010 n. 59 e succ. mod. e dal Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio C. n. 34 del 14/05/1997 è soggetta alla sola segnalazione di inizio attività, da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
- 2) Fatto salvo il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, la conformità delle attrezzature alle norme di sicurezza e il rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia urbanistica, edilizia ed igienico-sanitaria, l'attività di estetista non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti che svolgano la medesima attività.

**3. ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO**

- 1) L'autorizzazione per l'apertura e il trasferimento dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è prevista soltanto nelle aree soggette a tutela, individuate ai sensi dell'art. 64 del D.lgs. 59/2010. In tutti gli altri casi si applica il procedimento di cui all'art. 19 della legge 241/1990 (SCIA).
- 2) Si continuano ad applicare i 'Criteri strutturali obbligatori dei locali' e i 'Criteri gestionali obbligatori' previsti nei nuovi Criteri di programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande approvati con delibera del Consiglio C. n. 49 del 14/07/2010 in quanto adottati per motivi imperativi d'interesse generale.
- 3) I criteri indicati quali 'Criteri qualitativi facoltativi' riguardanti requisiti strutturali, gestionali e professionali, vengono invece mantenuti come facoltativi per gli operatori, stante il permanere dell'obiettivo dell'Amministrazione di promuovere il miglioramento della qualificazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio.
- 4) In ogni caso è richiesto il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente ed è fatto salvo il rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, di sorvegliabilità ed igienico-sanitaria, comprese le Linee guida dell'AUSL di Modena di cui all'Allegato A al "Regolamento Comunale del

procedimento e norme per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" approvato con atto del Consiglio Comunale n. 37 del 22/06/2005, modificato con la sopraccitata delibera consiliare n. 49 del 14/07/2010.

#### **4. ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLI PRIVATI**

- 1) A seguito della modifica apportata dal D.lgs. 147/2012 al comma 6 dell'art. 71 del D.lgs. 59/2010, per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli privati, aderenti o non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui agli art 2 e 3 del DPR 235/2001, non è più necessario il possesso del requisito professionale (cfr. Circolare Ministero Sviluppo Economico n 3656/c del 12/9/2012, punto 2.1.1). E' invece necessario il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal TULPS per le attività dell'art. 86 dello stesso TULPS (artt. 11, 92 e 131 TULPS) nonché dei requisiti di onorabilità previsti dall'art.71 del D.lgs. 59/2010 e successive modificazioni (cfr. Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3656/c del 12/9/2012, punto 2.1.3).
- 2) L'autorizzazione prevista dall'art. 3 del DPR 235/2001 rimane solo nelle aree soggette a tutela come indicato al precedente punto 3. Negli altri casi, trova applicazione la SCIA di cui all'art 19 del D.lgs. 241/1990.

#### **5. ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TEMPORANEA**

- 1) Ai sensi dell'art 41 del D.L. 5/2012 convertito nella L 35/2012 l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è avviata previa presentazione di apposita SCIA e non è soggetta al possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del D.lgs. 59/2010 e succ.mod.
- 2) Ai fini igienico sanitari la SCIA deve essere integrata con l'elenco dei prodotti somministrati da inviare all'AUSL territorialmente competente.

#### **6. ATTIVITÀ DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

- 1) La regolamentazione dei punti vendita dei quotidiani e periodici esclusivi e non esclusivi adottata con delibera del Consiglio C. n. 45 del 31/07/2008 non è più applicabile in quanto la localizzazione, così come stabilita a suo tempo in applicazione del D.lgs. 170/2001, presuppone valutazioni di distanze minime, limiti numerici riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite: criteri, questi, in contrasto con l'attuale normativa.
- 2) Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell'avvio delle attività in oggetto, sia per i punti vendita esclusivi che per quelli non esclusivi, della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia urbanistica ed edilizia. Si precisa che per le attività esercitate su area pubblica la SCIA dovrà essere presentata successivamente all'ottenimento della concessione all'occupazione della stessa.

#### **7. ATTIVITÀ DI SALA GIOCHI**

- 1) L'attività di sala giochi ai sensi dell'art. 86 del TULPS è soggetta al possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del TULPS. Devono considerarsi non più applicabili i parametri numerici inseriti nel regolamento ed ogni altro vincolo o barriera di accesso al mercato diverso dai requisiti minimi previsti dalla normativa statale (art. 110 TULPS e relativi decreti attuativi).

- 2) È fatto salvo il rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia urbanistica, edilizia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi e di sorvegliabilità. E' fatto salvo, altresì il rispetto delle distanze dalle scuole, dai luoghi di culto e altri luoghi sensibili indicati nel regolamento comunale.
- 3) Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell'avvio delle attività in oggetto, della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al rispetto delle distanze dai luoghi sensibili, oltre che al rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia urbanistica, edilizia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi e di sorvegliabilità.

## **8. ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

- 1) Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte di aziende o rami d'azienda di commercio su aree pubbliche di tipo a) e di tipo b) è soggetto a SCIA. Stante la necessità di acquisire tutti gli elementi occorrenti al Comune per poter eseguire gli accertamenti riguardanti il possesso della regolarità contributiva (DURC), così come previsto dalla L.R. 1/2011, come modificata dalla L.R. 19/2012, l'operatore è tenuto a utilizzare la modulistica validata dalla regione.
- 2) Secondo quanto previsto dall'Intesa del 5 luglio 2012 adottata ai sensi dell'art. 70, comma 5 del D.lgs. 59/2010 dalla Conferenza unificata di cui al D.lgs. 281/1997):
  - a) Per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare, come nel mercato anche nelle fiere si applica il criterio del maggior numero di presenze, intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alla spunta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato;
  - b) Decorso il periodo transitorio di applicazione dell'Intesa di cui al punto 2) - periodo che sarà definito a livello regionale - un medesimo soggetto giuridico nella stessa area mercatale non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico (alimentare o non alimentare) nel caso di aree mercatali con numero complessivo di posteggi inferiore o pari a 100, ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.

## **9. CENTRI DI TELEFONIA**

- 1) Per l'apertura e gestione di centri di telefonia o phone center, non è più prevista la licenza di P.S. (ex art. 7 del D.L. 27/7/2005 n. 144 conv. in L. 155/2005), conseguentemente non sono più richiesti i requisiti di sorvegliabilità ai sensi del TULPS.
- 2) Le disposizioni regolamentari, emanate in applicazione della L.R. 21 maggio 2007 n.6 e succ. mod., riguardanti: distanze minime fra esercizi della medesima tipologia, superfici minime dei locali, divieto di esercitare congiuntamente attività di commercio o somministrazione di alimenti e bevande o altre attività di servizio non supportate da specifici motivi igienico sanitari o di ordine pubblico sono contrarie ai principi di libertà di iniziativa economica, pertanto, vanno disapplicate.
- 3) L'apertura e il trasferimento di centri di telefonia di cui all'art. 6 della legge della Regione Emilia Romagna 21/5/2007 n. 6 e succ. mod. sono subordinati al rispetto dei vincoli di

carattere urbanistico e alla conformità dei locali ai requisiti edilizi, igienico-sanitari e di prevenzione incendi. Continua ad applicarsi l'istituto della SCIA di cui all'art. 19 della legge 241/1990.

#### **10. INDIRIZZI IN MATERIA DI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.**

In base all'art. 3 co. 1 lett. d bis) del D.L.226/2006 come convertito dalla L.248/2006 e successive modificazioni, la cui legittimità è stata confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 299 del 19.12.2012, sono abrogati in materia di orari:

- gli indirizzi per gli esercizi commerciali, approvati con la delibera consiliare n. 3 del 31/01/2000 recante ad oggetto "Indirizzi per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa";
- gli indirizzi per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, vista la delibera consiliare n. 22 del 27/03/2004 recante ad oggetto "Approvazione primi adempimenti applicativi e norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande";
- gli indirizzi per le attività di servizio in cui vengono messi a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, spesso definiti "internet point", centri di telefonia meglio noti come "phone center" e servizi di trasmissione via fax che utilizzano tecnologie a commutazione di pacchetto (voip) approvati con la delibera consiliare n. 39 del 05/05/2006 recante ad oggetto "Esercizio dell'attività di phone center, internet point e di trasmissione via fax con utilizzo di tecnologie voip: approvazione indirizzi in materia di orari, integrazioni al Regolamento comunale d'Igiene e a quella di Polizia Urbana".
- la previsione, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle fiere e nei mercati riportata nei regolamenti vigenti soprarichiamati, di stabilire orari di vendita o fasce orarie obbligatorie per l'esercizio dell'attività di vendita;

\* \* \*